



TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro feriale, dott.ssa Michela Agata La Porta,
nel procedimento cautelare indicato in epigrafe, promosso da

[REDACTED] col patrocinio dell'Avv. Vincenzo La Cava,

ricorrente

nei confronti di

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa [REDACTED] funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale,

resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 C.P.C., depositato in data 17.7.2020, [REDACTED] [REDACTED] premesso di essere docente assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2017, scuola primaria, attualmente in servizio presso l'I.C. "Castell'Umberto" di Castell'Umberto (ME) ha proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 ad una sede di servizio ubicata in Partanna, comune di residenza del proprio nucleo familiare, o comunque nella provincia di Trapani al fine di tutelare e garantire la crescita del figlio minore [REDACTED] nato il 16.4.2020.

Ritualmente interpellate le Amministrazioni di provenienza e di destinazione, solo quest'ultima ha espresso il proprio dissenso nei termini appresso riportati: "*Nel comparto scuola il diritto previsto dall'art. 42 bis d.lgs. 151/2001, nel rispetto dei principi costituzionali e al fine di tutelare il nucleo familiare e i figli minori, è confluito all'interno del contratto collettivo integrativo trovando ivi*

attenzione per i bambini di età inferiore a 3 anni, alle condizioni indicate, a meno che specifici e specificati motivi impongano all'Amministrazione il diniego.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, nel quale, come sopra indicato, vi è la disponibilità dei posti nel comune/provincia di destinazione.

Acclarato il *fumus*, anche il secondo requisito cautelare deve ritenersi integrato.

È evidente il *periculum* che nelle more della definizione del giudizio di merito discenderebbe al minore per la lontananza della madre che sarebbe costretta a viaggiare quotidianamente, sottraendo tempo prezioso alle attenzioni da dedicare e di cui necessita naturalmente e notoriamente un bambino della sua tenerissima età ovvero sarebbe costretta a portarlo con sé, determinando la situazione reciproca di lontananza e di scarsa presenza del padre.

Inoltre, si consideri all'uopo inoltre che l'intero nucleo familiare, composto anche di un'altra figlia minore (ma maggiore di 3 anni) risiede in Partanna e dunque lo spostamento dell'uno o dell'altro genitore implicherebbe ulteriori esigenze di assistenza e di cura anche alla figlia maggiore.

Per quanto fin qui esposto, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e 37/2018 (ricorso cautelare, scaglione di valore indeterminabile complessità bassa) a favore della ricorrente con distrazione a favore del procuratore antistatario.

PQM

Ordina al MIUR di provvedere all'assegnazione temporanea della ricorrente *ex art.* 42 bis D. Lgs 151/01 in una scuola di Partanna ovvero della provincia di Trapani secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda dalla ricorrente;

Condanna il MIUR alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Dichiara concluso davanti a sé il procedimento, e rimette gli atti davanti alla Sezione Lavoro per il giudizio a cognizione piena.

Si comunichi.

Depositato telematicamente il 31 Agosto 2020

Il Giudice del Lavoro feriale
Michela Agata La Porta



TRIBUNALE DI PATTI

Il Giudice del Lavoro Feriale

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2379/2020 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.8.2020;

rilevato che con ricorso – contenente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. - depositato il 23.7.2020 [redacted] premesso di essere docente a tempo indeterminato dall'01.09.2019 (classe di concorso scuola dell'infanzia e primaria) e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto "Capo d'Orlando" di Capo d'Orlando, ha avanzato nei confronti del M.I.U.R., degli Uffici Scolastici per la Lombardia e per la Sicilia, Ambiti Territoriali di Messina e Milano istanza ex art. 700 c.p.c., tesa ad ottenere in via d'urgenza l'accertamento del proprio diritto alla assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 ad una sede di servizio ubicata nel comune di Capo d'Orlando o comunque nella provincia di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda amministrativa, in quanto madre di [redacted] nato a Patti (ME) [redacted] di età inferiore a tre anni) con il quale ha allegato di risiedere a Naso (ME) insieme con il coniuge [redacted] impiegato presso l'azienda Irritec di Capo d'Orlando, lamentando il silenzio diniego da parte degli Uffici scolastici ai quali aveva inoltrato la relativa istanza;

rilevato che le amministrazioni convenute sono rimaste contumaci, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio;

ritenuto che, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio;

dato atto che le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano documentalmente provate, in particolar modo con riferimento allo status di genitore di figlio di età inferiore agli anni tre da parte della richiedente;

evidenziato che la norma speciale di cui all'art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 prevede che *"il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato.*



legge, ed euro 259,00 per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Patti, 19.8.2020

Il Giudice del Lavoro feriale
Pietro Paolo Arena

